

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 18/01/2023) 06/03/2023, n. 6666

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - rel. Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. RUSSO Rita Elvira - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10878/2020 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO 90, presso lo studio dell'avvocato VINCI LUCIANO NATALE ((Omissis)) rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANI GIUSEPPE ((Omissis)) per procura speciale allegata al ricorso;

- ricorrente -

contro

PREFETTO della PROVINCIA di POTENZA, QUESTURA di POTENZA, MINISTERO DELL'INTERNO;

- intimati -

avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di MELFI R.G. n. 431/2020 depositato il 20/04/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere Dr. CLOTILDE PARISE.

Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 20/4/2020 il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento di A.A., nato in Gambia l'1-1-1997, presso il Centro Permanenza per i rimpatri di (Omissis) per ulteriori 7 giorni in ragione della necessità di procedere ad accertamenti in ordine alla possibilità di accoglienza del cittadino straniero da parte del (Omissis) di Lecce, ove egli aveva manifestato la volontà di recarsi.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, notificato il 20-4-2020, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, del Prefetto di Potenza e della Questura di Potenza, che sono rimasti intimati.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia su un fatto decisivo con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Giudice di Pace motivato il provvedimento di proroga del trattenimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva, trascurando del tutto di valutare l'eccezione di ineseguibilità del rimpatrio dovuta alla chiusura delle frontiere del paese di origine, cioè il Gambia, a causa della recente pandemia da Covid-19 in atto, senza tenere altresì conto del fatto che il ricorrente aveva manifestato la volontà di recarsi presso (Omissis) di Lecce, ove egli avrebbe potuto essere rintracciato dalle autorità italiane per ogni necessità.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Cost., degli artt. 2, 3 e 5 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 15 par. 4 direttiva 2008/115/ce, per avere il Giudice di Pace motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva, senza tenere conto della pandemia che mette in grave pericolo la salute del ricorrente, costretto a vivere in spazi angusti con molti altri stranieri. Rimarca che la Direttiva Rimpatri, all'art. 15 par. 4, prevede che: "Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento (...) il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata". Rileva che la chiusura di tutti gli aeroporti del Gambia comprovava l'assenza di una ragionevole possibilità di rimpatrio.

3. In via pregiudiziale deve rilevarsi l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti del Prefetto della Provincia di Potenza.

Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero, nel giudizio per cassazione, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 6, avverso la convalida del provvedimento del Questore di trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza temporanea e assistenza, nell'attesa di poter dare esecuzione al provvedimento di espulsione, poiché non è in discussione la legittimità dell'espulsione, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e della Questura, e non anche del Prefetto, nei cui confronti l'impugnazione, ove proposta, va dichiarata inammissibile (Cass. 29758/2020).

4. Tanto precisato, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati nei termini che si vanno ad illustrare.

4.1. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, nel disciplinare la proroga del trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione, individua due ragioni: a) l'una dettata dalle "gravi difficoltà" nell'accertamento della identità e nazionalità, evidenza destinata a sviluppare proroghe successive alla prima "qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione"; b) l'altra dalla necessità "di organizzare le operazioni di rimpatrio". Si tratta di norma diretta a regolare l'attività esecutiva di un provvedimento di espulsione, già adottato e convalidato, ma la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost. (Cass.610/2022). Come condivisibilmente già affermato da questa Corte, in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, operata dalla L. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass.25875/2021; Cass. 610/2022 citata; Cass.1648/2022).

4.2. Nella specie, il decreto con il quale il Giudice di Pace ha convalidato l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non ha dato conto di elementi concreti afferenti le suindicate ragioni, ma ha fatto riferimento solo alla necessità di accertare l'effettiva disponibilità della struttura, indicata dal ricorrente, ad accogliere lo stesso, senza, peraltro, prendere in considerazione alcuna le deduzioni svolte in udienza dal difensore del trattenuto (come da allegato verbale, in calce al quale è stato emesso il provvedimento impugnato) in ordine all'impossibilità di suo rimpatrio.

Ricorrono, pertanto, nel senso precisato, i vizi denunciati, il provvedimento impugnato va conseguentemente cassato e, non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, la Corte è abilitata a pronunciare nel merito disponendo l'annullamento del provvedimento di che trattasi.

Le spese, anche del giudizio di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l'impugnato provvedimento e, decidendo nel merito, lo annulla; condanna l'intimato Ministero al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi quanto al giudizio di merito ed in Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, quanto al presente giudizio, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2023